

Città di Randazzo

II SETTORE URBANISTICA

ORDINANZA N. <u>5</u> DEL <u>0 4 LUG. 2023</u>

IL CAPO SETTORE

VISTO il verbale di sopralluogo del 06/03/2019, prot. 5427 del 01/04/2019, redatto dal personale di questo Ufficio, dalla quale si rileva che in C/da Murazzorotto Randazzo, su un'area distinta in catasto al fg. 51, p.lla 924 (ex 71), destinata dal Vigente P.R.G. a Zona "B4 edilizia delle frazioni" e sottoposta a Vincolo Paesaggistico, sono stati eseguiti lei lavori in assenza di permesso di costruire consistenti nella;

- Realizzazione di un manufatto con base e pilastri in calcestruzzo armato avente ampiezza di ml. 2,20 x 1,70 ed altezza di mt. 1,15, i cui pilastri hanno dimemsioni di cm. 25 x 25 circa. Al di sopra di detta struttura insiste un manufatto (forno in muratura di mattoni in calcestruzzo legati con malta), completamente chiuso, collegato con apertura (bocca forno) al limitrofo fabbricato di antica costruzione, avente le stesse dimensioni della base sottostante e altezza di mt. 1,35 circa;
- Realizzazione di un recinto ricavato tra ruderi di vecchi fabbricati, contenente dei ripari di fortuna per legna consistenti in tubi di acciaio appoggiati e non saldamente vincolati al suolo e copertura di lamierino zincato delle dimensioni di mt. 4,50 x 2,60 mt. circa, ed una struttura per animali da cortile realizzata con blocchi in calcestruzzo sovrapposti senza leganti e copertura appoggiata di lamierino zincato delle dimensioni di mt. 6,50 x 2,50 circa, insistente sulla quota parte della p.lla 69 e quota parte della p.lla 835 del fg. 51;

CONSTATATO che i suddetti lavori sono stati realizzati, in assenza di titolo abilitativo edilizio su un'area sottoposta al "Vincolo Paesaggistico" di cui al D.Lgs n. 42 del 2004 zona destinata dal Vigente P.R.G. a "B4 delle frazioni" nonché zona sismica in assenza di adeguati adempimenti di cui agli artt. 65 e 93 del DPR 380/01;

TENUTO CONTO che le opere descritte nel citato verbale di sopralluogo risultano in contrasto con quanto previsto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001 come recepito della L.R. n. 16/2016, sono da considerare eseguite in assenza di atti autorizzativi richiesti dalla normativa vigente e quindi da ritenere abusivamente realizzate dai sigg.ri;

- SANFILIPPO TABO' Francesco Salvatore, nato a Tortorici (ME) il 20/03/1958, (c.f. SNF FNC 58C20 L308B) e residente in Randazzo, S.S. 120 Frazione Murazzorotto n. 6;
- ARCODIA PIGNARELLO Antonina, nata a Tortorici (ME) il 11/10/1964 (c.f. RCD NNN 64R51 L308C) e residente in Randazzo, S.S. 120 Frazione Murazzorotto n. 6

ACCERTATO che per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire vanno rimosse o demolite e quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale;

VISTA la comunicazione di avvio al procedimento del 03/04/2019 prot. n. 5895 con la quale è stato assegnato il termine di gg. 10 (dieci) per la presentazione di eventuali autorizzazioni od osservazioni e che nei termini dei suddetti non sono state presentate memorie/osservazioni;

VISTI l'art. 1 della L.R. 37/85, gli artt. 10, 27, 31, 37 del D.P.R.380/2001 così come recepito dalla L.R. 16 del 10/08/2016 e succ. mod. ed integr.;

Visti gli art. 1 e 9 del Regolamento Edilizio;

Visto il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Vigente O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

VISTA la circolare dell'ARTA N. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2,000.000 euro e 20.000,00 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 92 del 30.06.2017, modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. N. 2380/2001, conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 12/09/2022;

PER tutto quanto sopra,

ORDINA

Ai sigg. ri:

- SANFILIPPO TABO' Francesco Salvatore, nato a Tortorici (ME) il 20/03/1958, (c.f. SNF FNC 58C20 L308B) e residente in Randazzo, S.S. 120Frazione Murazzorotto n. 6;
- ARCODIA PIGNARELLO Antonina, nata a Tortorici (ME) il 11/10/1964, (c.f. RCD NNN 64R51 L308C) e residente in Randazzo, S.S. 120 frazione Murazzorotto n. 6;

di procedere allo sgombero e pulitura del terreno per le opere descritte in premessa di cui al fg. 51, quota parte delle p.lle 69 e 835;

INGIUNGE

La demolizione delle opere abusive sopra descritte di cui al Fg. 51 p.lla 924 (ex 71) a loro cura e spese, entro e non oltre il termine gi gg. 90 (novanta) dalla notifica della presente, realizzate in assenza di Permesso di Costruire e dei prescritti N.O. della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, e del Genio Civile di Catania, provvedendo alla remissione in pristino dello stato dei luoghi

AVVERTE CHE

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, nei termini sopra indicati, si darà corso alla procedura sanzionatoria di cui alla circolare dell'ARTA n. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

si fa presente, inoltre, che la modalità di applicazione della sanzione prevista come da determina dirigenziale n. 92 del 30.06.2017 e dell'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. N. 380/2001, è determinata nella misura di euro 2.000,00;

"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché, quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.

L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita (art. 31 paragrafo 3 e 4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)"

Non ottemperando a quanto sopra si procederà in applicazione della normativa vigente in materia per l'esecuzione della presente.

Gli Agenti della Forza Pubblica, il Comando di P.M. sono incaricati della sorveglianza della presente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente.

Il CAPO SETTORE dott. Vincenzo Patorni